



Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale

Personalità Giuridica riconosciuta con D.P.R. 1542/64
Iscr. Reg. Naz. delle Ass. di Prom. Sociale al n. 95/04

Sede legale: Via E. Gianturco, 1 - 00196 Roma
Codice Fiscale 80035790585 Partita Iva 05812451002
C/C Postale n. 75392001

Roma, 17 agosto 2011

Prot. n. 1767/AGL/gdr

trasmessa a mezzo raccomandata a/r

Preg.mo Dott.
Mauro Nori
Direttore Generale Inps
Via Ciro il Grande, 21
00144 Roma
e.mail: mauro.nori@inps.it

OGGETTO: RICHIESTA URGENTE INTERVENTO CHIARIFICATORE DI INPS DOPO ORDINANZA TAR LAZIO N. 2606/2011 IN TEMA DI VISITE DI VERIFICA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI INVALIDITA' CIVILE E DI PARTECIPAZIONE ANFFAS ALLE COMMISSIONI MEDICHE DI ACCERTAMENTO

Preg.mo Dott. Nori,

torno a scriverLe dopo le mie precedenti missive Prot. nn. 1094/AGL/gdr e 1324/AGL/gdr del 29.04.2011 e 27.05.2011, con le quali chiedevo di rivedere i Messaggi Inps nn. 6763/2011 e 8146/2011, nelle parti in cui:

- 1) equiparavano le visite di verifica straordinaria per gli invalidi civili riconosciuti con verbali definitivi a quelle di revisione ordinaria per verbali in scadenza dopo il 1 luglio 2011;
- 2) tutte le sopra dette visite non prevedevano l'acquisizione preventiva di documentazione sanitaria volta ad individuare l'esistenza dei requisiti per l'esonero ex D.M. 2 agosto 2007;
- 3) mancata previsione della partecipazione dei medici Anffas a tutte le visite di verifica straordinaria e di revisione ordinaria dei verbali in scadenza.

A fonte del permanere di tale situazione, come Lei ben sa, non si è potuto far altro come Anffas che presentarsi davanti al Tar Lazio per tentare di eliminare qualsiasi ulteriore dubbio circa le sopra ricordate questioni, nella certezza che l'operato della magistratura, all'interno delle regole di confronto democratico che le sono proprie, determinasse, indipendentemente dall'accoglimento o meno delle tesi sostenute da Anffas (lo dico con estrema onestà), una chiara strada da seguire per tutti noi.



S.A.I.?
(Servizio Accoglienza e Informazione)
sai@anffas.net

Tel. 06/3611524 – 06/3212391 – Fax 06/3212383
Sito Internet: www.anffas.net - e-mail: nazionale@anffas.net



Purtroppo, non nascondo che le vicende processuali sulla questione *de qua*, al momento non hanno sortito quella chiarezza tanto auspicata da Anffas e Lei converrà con me che l'ordinanza del Tar Lazio n. 2606/2011 ha lasciato parecchi dubbi sulle singole questioni che occorrerà subito chiarire.

Innanzitutto, il Tar Lazio non ha per nulla considerato, nel rigetto della sospensiva, le prime due questioni sopra riportate (equiparazione visite di verifica straordinaria alle revisioni ordinarie – mancata previsione testuale del D.M. 2 agosto 2007), che, viceversa, hanno rilevanza non solo per Anffas, ma per tutto il movimento delle persone con disabilità.

In assenza di qualsivoglia pronuncia giurisdizionale su tali due punti (semmai anche motivatamente negativa), permane il forte dubbio che su tali aspetti vi sia una scarsa attenzione ed un'abrogazione di fatto di ciò che, viceversa, prevedono delle norme di legge anche al fine di un più razionale ed efficace utilizzo delle risorse per la “guerra ai falsi invalidi”.

Come Presidente Nazionale di Anffas Onlus non posso invece che rimettere in luce tali aspetti, rinviando alle mie due precedenti note, in cui mi sono ampiamente dilungato.

Su tali mancate prese di posizione, credo proprio che, fatte salve le sempre auspicabili determinazioni dell'Inps in tal senso, occorrerà procedere con una impugnazione innanzi al Consiglio di Stato.

Per quanto riguarda, poi, la presenza di Anffas nelle Commissioni Inps per le verifiche straordinarie e di revisione ordinaria, i dubbi aumentano a dismisura.

Mi è apparso innanzitutto strano che l'Inps, dopo che per due anni ha continuato a dire ad Anffas di partecipare alle Commissioni per effetto della Circolare Inps n. 131/2009 (emanata nell'ottica del potere riconosciuto all'Istituto dall'art. 20 Legge n. 102/2009), abbia poi nella sua memoria innanzi al Tar Lazio richiamato il precedente art. 10 Legge n. 248/05 per giustificare l'esclusione di Anffas dalle Commissioni di verifica straordinaria (e di revisione ordinaria alle prime equiparate) e che il Tar abbia incentrato il rigetto della sospensiva proprio su questo unico elemento normativo.

Premettendo che sono fermamente convinto che le visite di verifica straordinaria non trovino una copertura legislativa nell'art. 10 Legge n. 248/05, ma nell'art. 20 Legge n. 102/2009, che riconosce all'Inps di procedere a tali verifiche straordinarie senza però parlare specificatamente di nessuna Associazione di categoria, mi siano consentite le ulteriori seguenti considerazioni che ritengo utile manifestare, per evitare che in futuro vi siano altri equivoci per la presenza di Anffas nelle Commissioni Inps.

La pronuncia del Tar Lazio spiega i suoi effetti (in fase cautelare di tipo provvisorio ed in fase ordinaria anche in via definitiva) solo per le sedute di verifiche straordinarie e di revisione ordinaria, non estendendosi quindi a tutte le altre visite per l'invalidità civile, alle quali Anffas continua a partecipare col suo rappresentante.

Ma per la serietà che da sempre connota l'operato dell'Anffas non posso non evidenziare che, col richiamo all'art. 10 Legge n. 248/05, si è così riecheggiata la mancata copertura legislativa della partecipazione di Anffas anche a tutte le altre visite Inps, che si riteneva essere stata superata dai nuovi poteri acquisiti dall'Inps nel 2009, dopo che, sempre per la ricordata correttezza e legittimità dell'azione Anffas, avevo in un



primo momento, nell'aprile 2007 e prima del conferimento di nuovi poteri all'Inps, declinato l'invito dell'Istituto a partecipare ugualmente come Anffas alle Commissioni Inps.

Oggi, pertanto, abbiamo davanti a noi una situazione quanto mai equivoca e contraddittoria che necessita di assoluta chiarezza, soprattutto per la serenità dei cittadini che non devono aver alcun dubbio circa la legittimità delle azioni che si compiono nell'assicurare loro degli accertamenti medico-legali corretti ed ossequiosi dei criteri di legge.

Pertanto, indipendentemente dall'eventuale impugnazione dell'ordinanza n. 2606/2011 del Tar Lazio che Anffas sta valutando di porre in essere innanzi al Consiglio di Stato, chiedo, in qualità di Presidente Nazionale di Anffas Onlus, di chiarire ufficialmente, entro il 25 settembre p.v., a che titolo e in quali tipologie di visite Anffas Onlus possa partecipare col propri rappresentante.

In assenza di un tale chiarimento, Anffas autosospenderà i propri rappresentanti all'interno di qualsiasi Commissione Inps, onde evitare che, in buona fede, possa perpetuarsi qualsivoglia danno per le persone con disabilità che hanno diritto ad una corretta valutazione per l'accertamento dell'invalidità civile, stato di handicap e disabilità.

Sono certo che comprenderà tutte le mie preoccupazioni e necessità di estrema chiarezza perché i cittadini non si sentano vessati, ma partecipino in maniera consapevole, anche per tramite delle loro Associazioni, al momento di radicale trasformazione dell'invalidità civile, stato di *handicap* e disabilità in atto.

Infine, ricordo anche che, proprio in tale ottica, avevamo voluto creare, sul finire dello scorso anno, un Tavolo Tecnico Paritetico Inps – Anffas, affinché si condividesse un percorso efficace e significativo, che, purtroppo, però, nonostante il congiunto comunicato stampa (che allego alla presente) ed i vari solleciti Anffas, non ha mai avuto inizio.

Anche sulla mancato avvio dei lavori del Tavolo Tecnico Paritetico Inps – Anffas gradirei ricevere chiarimenti, soprattutto perché Anffas, a seguito di idonee garanzie, aveva dato massima diffusione a questo nuovo modo di agire dell'Inps per il benessere di tutti.

Nell'auspicio anche di un immediato incontro chiarificatore, porgo cordiali saluti.

Roberto Speciale

Presidente Nazionale Anffas Onlus